

Schema di regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

Il Presidente della Repubblica Visti.... (OMISSIS)	
EMANA il seguente regolamento:	
TITOLO I RIORGANIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA	
Art. 1 – Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome	
1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, le istituzioni scolastiche, acquisiscono o mantengono l'autonomia, in presenza di un numero di alunni compreso, nell'ultimo quinquennio, tra 500 e 900 unità Tali parametri sono inderogabili ai fini dell'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali e dell'efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.	Parametri inderogabili generali , per acquisire o mantenere l'autonomie: le scuole debbono avere tra i 500 e i 900 alunni nell'ultimo quinquennio.
2. Per le scuole, per gli istituti, per gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado comprendenti corsi o sezioni di diverso ordine insistenti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal comma 1 può essere ridotto, di norma, fino a 300 alunni, fatta salva la piena fruizione del diritto allo studio.	Eccezione per le piccole isole, i comuni montani, le aree con specificità etniche e/o linguistiche : il numero minimo di alunni può essere ridotto, di norma , a 300, fatta salva la piena fruizione del diritto allo studio .
3. Nelle località di cui al comma 2 che si trovino in condizioni di particolare isolamento sono costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.	Nelle piccole isole, i comuni montani, le aree con specificità etniche e/o linguistiche possono essere istituite scuole “verticalizzate” di ogni ordine e grado (dall'infanzia alla secondaria di 2° grado)
4. Il limite massimo di 900 alunni non si applica agli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica o ad istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico.	Il numero massimo di 900 alunni può essere superato nelle aree urbane e dalle secondarie di 2° grado con particolari laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico.
5. Nell'ambito dei parametri minimi e massimi stabiliti dai commi 1 e 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita sulla base degli elementi di seguito indicati: a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con	Parametri di cui tener conto per definire la dimensione ottimale: a) consistenza della popolazione scolastica; b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza.

<p>riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;</p> <p>b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza.</p>	
<p>6. Nella organizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo. Al fine di assicurare la più efficace rispondenza tra le tipologie degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado e le caratteristiche e le esigenze dei territori di riferimento, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non rientrano, separatamente, nei parametri di cui ai commi 1 e 2 e insistono sullo stesso bacino d'utenza. Le istituzioni derivanti dall'unificazione assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore". Al fine di preservare l'identità e le peculiarità delle stesse, l'unificazione si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia.</p>	<p>Priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione di istituti comprensivi per il primo ciclo; - unificazione di scuole secondarie di 2° grado, prioritariamente della medesima tipologia, ma anche di diverso ordine o tipo. Le scuole così unificate si chiameranno: "istituti di istruzione secondaria superiore".
<p>7. Al fine di rendere effettivi il ruolo, la specificità e la funzione degli istituti di istruzione tecnica e degli istituti di istruzione professionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il dimensionamento dei predetti istituti si realizza nell'ambito del medesimo ordine attraverso interventi graduali e programmati.</p>	<p>il dimensionamento degli Istituti tecnici e professionali si realizza nell'ambito del medesimo ordine, attraverso interventi graduali e programmati.</p>
<p>8. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste, con gli adeguamenti resi necessari dalla consistenza della relativa entità della popolazione scolastica negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.</p>	<p>Il dimensionamento si applica, anche alle scuole slovene di Gorizia e Trieste, con i necessari adeguamenti e tenendo conto della legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia"</p>
<p>9. I parametri previsti dal presente articolo si applicano anche agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, semprechè ne sia assicurato il funzionamento nel rispetto delle specifiche finalità e delle esigenze formative degli alunni</p>	<p>Il dimensionamento si applica anche alle scuole speciali (per non vedenti, per sordomuti e per minori portatori di handicap o in stato di difficoltà, che si avvalgono di interventi specializzati a carattere continuativo), nel rispetto delle specifiche finalità.</p>

frequentanti le suddette istituzioni.	
Art. 2 – Parametri relativi ai punti di erogazione del servizio	
<p>1. Ai fini del presente articolo, per “punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi di scuola dell’infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.</p>	<p>Definizione dei “punti di erogazione del servizio”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scuola dell’infanzia e scuola primaria: plessi; - scuola sec. di 1° grado: sezioni staccate; - scuola sec. di 2° grado: scuole coordinate e sezioni staccate, annesse o aggregate.
<p>2. I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio di cui al comma 1 sono i seguenti :</p> <p>a) i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 30 bambini;</p> <p>b) i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;</p> <p>c) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;</p> <p>d) negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni per ogni classe, con la previsione del funzionamento del corso intero;</p> <p>e) per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, i parametri di cui alle lettere da a) a d) sono suscettibili, con adeguate motivazioni, di ulteriori diminuzioni, nell’ambito dell’ azione di revisione della rete scolastica. Tali motivazioni devono prioritariamente riferirsi all’esigenza di assicurare la piena fruizione del diritto allo studio, nel rispetto degli obiettivi di riorganizzazione della rete scolastica.</p>	<p>Parametri – di norma - per la riorganizzazione:</p> <p>a) infanzia: plessi con almeno 30 bambini;</p> <p>b) primaria: plessi con almeno 50 alunni e, nei centri urbani, con almeno 2 corsi completi;</p> <p>c) scuola sec. 1° grado: sezioni staccate con almeno 45 alunni;</p> <p>d) scuola sec. 2° grado: scuole coordinate, sezioni staccate, annesse o aggregate: almeno 20 alunni per classe con previsione di funzionamento del corso intero; questa norma vale anche per gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica,</p> <p>e) piccole isole, comuni montani e aree con specificità etniche e/o linguistiche: riduzioni dei parametri da a) a d) adeguatamente motivate.</p>
Art. 3 – Adozione dei piani di ridimensionamento	
<p>1. Ai fini del dimensionamento della rete scolastica si applicano i criteri definiti in sede di Conferenza unificata con le modalità e nei termini di cui all’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	<p>Tempi: (Legge 4 dicembre 2008, n. 189):</p> <p>1) per l’a.s. 2009-2010 i punti di erogazione non possono essere superiori a quelli dell’a.s. 2008-2009;</p> <p>2) entro il 5.6.2009 sarà stipulata una intesa generale tra Governo e Regioni per disciplinare le attività di dimensionamento per gli a. s. 2010-2011 e 2011-2012, cui seguiranno protocolli di intesa tra le singole regioni e gli uffici scolastici regionali;</p>

	c) comunque, entro il 15 febbraio 2009, saranno adottati “gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”.
2. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono responsabili del rispetto dei criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento ai fini dell’attribuzione e del mantenimento dell’autonomia e dell’assegnazione alle istituzioni scolastiche dei dirigenti scolastici, nonché del rispetto del limite del numero massimo di punti di erogazione del servizio.	Responsabilità dei dirigenti scolastici regionali per il rispetto dei criteri stabiliti per l’assegnazione dei dirigenti scolastici e del numero dei punti di erogazione del servizio.
TITOLO II	
RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA	
Capo I	
DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI E FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO	
Art. 4 – Definizioni degli organici	
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.	Campo di applicazione: tutte le istituzioni scolastiche.
2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base: a) alla previsione dell’entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili; b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socio-economiche e di disagio delle diverse realtà; d) all’articolazione dell’offerta formativa; e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011; f) alle caratteristiche dell’edilizia scolastica.	Gli organici sono stabiliti annualmente e in via generale a livello nazionale e regionale sulla base: a) della popolazione scolastica, compresi i disabili; b) della densità demografica e della consistenza dei comuni; c) delle caratteristiche geo-morfologiche e delle condizioni socio-economiche e di disagio dei territori; d) dell’articolazione dell’offerta formativa; e) della distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi con un incremento medio nazionale dello 0,4 nel rapporto alunni/classi; f) delle caratteristiche dell’edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l’osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell’istruzione	In particolare si seguono i criteri definiti dal presente regolamento.

<p>secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.</p>	<p>Per la secondaria si considerano anche le diverse discipline.</p>
<p>4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le Regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata, dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>Sulla determinazione degli organici a livello regionale viene sentita la Conferenza Unificata Stato-regioni.</p>
<p>5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono.</p>	<p>I direttori regionali ripartiscono gli organici alle province interloquendo con gli Enti Locali....</p> <p>... tenendo conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie delle scuole.....</p> <p>... nonché dell'uso flessibile delle risorse...</p> <p>... e delle necessità dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree con alti tassi di abbandono e dispersione.</p>
<p>6. I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.</p>	<p>I dirigenti dell'Amministrazione e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e parametri per la formazione delle classi.</p>
<p>Capo II DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE</p>	
<p>Art. 5 – Costituzione delle classi iniziali di ciclo</p>	
<p>1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.</p>	<p>Tutte le classi iniziali di ciclo sono costituite con riferimento al numero complessivo degli iscritti.</p> <p>Il Dirigente scolastico assegna gli alunni alle classi e alle sezioni secondo le scelte delle famiglie e l'offerta formativa della scuola, nel limite delle risorse di personale assegnate.</p>
<p>2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 1998,</p>	<p>Per l'a.s. 2009/2010 sono confermati i limiti massimi di alunni per classe definiti nel DM 331/1998 solo nella scuole inserite in un piano</p>

<p>n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.</p>	<p>di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato da MIUR e MEF.</p>
<p align="center">Art. 6 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto</p>	
<p>1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli.</p>	<p>Per ridurre gli scostamenti tra previsione e realtà, è consentita la deroga fino al 10% del numero minimo e massimo di alunni per classe previsti nei successivi articoli</p>
<p>2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.</p>	<p>I dirigenti scolastici possono aumentare il numero delle classi rispetto alle previsioni solo se autorizzati dai direttori regionali.</p>
<p align="center">Art. 7 - Classi con alunni in situazione di disabilità</p>	
<p>1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno sono definite ai sensi dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente.</p>	<p>L'organico dei posti di sostegno è quello previsto dalla finanziaria 2008.</p> <p>I direttori regionali, sentite le Regioni e gli Enti locali, stabiliscono la dotazione organica dei docenti di sostegno e la loro attribuzione alle scuole o a reti di scuole, nei limiti del decreto annuale del MIUR.</p>
<p>2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni</p>	<p>Tutte le classi iniziali con alunni disabili sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché vi sia esplicita e motivata illustrazione delle ragioni e sia stato elaborato dalle scuole un articolato progetto di integrazione.</p>

<p>disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.</p>	
<p>3. L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2.</p>	<p>L'istituzione di classi e sezioni deve comunque rispettare le dotazioni organiche stabilite annualmente dal MIUR.</p> <p>Il limite di 20 alunni in presenza di disabili può essere derogato.</p>
<p>4. Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Conferma delle modalità vigenti per l'individuazione degli alunni disabili.</p>
<p>Art. 8 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura</p>	
<p>1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero.</p>	<p>Conferma dell'esistenza, secondo le norme vigenti, delle "sezioni ospedaliere" di scuola primaria e sec. di 1° grado.</p>
<p>2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso dell'anno scolastico.</p>	<p>Il funzionamento di tali sezioni, stabilito dai direttori scolastici regionali, avviene in maniera flessibile.</p>
<p>3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di</p>	<p>L'organico delle sezioni ospedaliere delle scuole secondarie di 2° grado è determinato secondo criteri di "indispensabilità" per la più corretta e proficua azione didattica.</p>

indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .	
4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 12 , 13 e 18.	Alle “sezioni ospedaliere” non si applicano i limite previsti per i corrispondenti gradi di scuola “ordinari”.
Art. 9 - Formazione delle classi e corsi per l’istruzione degli adulti	
1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l’istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2007.	Le classi e i corsi di istruzione degli adulti si formano sulla base della serie storica degli studenti scrutinati o che hanno conseguito la certificazione degli esiti formativi e non degli iscritti.
Art. 10 - Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate	
1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 12, 13 e 18.	Eccezioni nei numeri massimi e minimi per la costituzione di classi sono previste nelle scuole di piccole isole, comuni montani, arre di minoranze linguistiche o con rischio di devianza minorile o con forte presenza di alunni a rischio.
Capo III	
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLE	
Art. 11 - Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia	
1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle famiglie.	Le sezioni di scuola dell’infanzia sono organizzate in base agli orari di frequenza dei bambini. Eventuali economie di personale sono utilizzate esclusivamente per aumentare il servizio sul territorio.
2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.	Le sezioni di scuola dell’infanzia sono composte da minimo 18 e massimo 26 bambini (20, di norma, in caso di presenza di bambini disabili)
3. Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni	Eventuali “resti” non dirottabili in altre scuole, vanno redistribuiti nelle sezioni della stessa scuola fino ad un massimo di 29 bambini ,

<p>della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall'art. 14 del D.M. 25 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>escludendo le sezioni con disabili.</p> <p>Per l'a.s. 2009/2010 restano confermati i massimi di cui al DM 331/1998 (max = 25; max 28 con "resti").</p>
<p>Art. 12 - Disposizioni relative alla scuola primaria</p>	
<p>1. Salvo il disposto dell'articolo 7, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'art. 15 del D.M. 25 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.</p>	<p>Le classi di scuola primaria, con eccezione di quelli con alunni disabili, sono composte da un minimo di 15 alunni e un massimo di 26 (27 in presenza di "resti");</p> <p>le pluriclassi sono composta da un minimo di 8 ad un massimo 18 alunni.</p> <p>Solo per l'a.s. 2009/2010 restano confermati i massimi di cui al DM 331/1998 (max = 25; pluriclassi max = 12) nelle scuole inserite in un piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato da MIUR e MEF.</p>
<p>2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008-2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133.</p>	<p>Il tempo pieno è confermato nei limiti dell'organico dell'a.s. 2008-2009, con possibilità di incrementi, preventivamente autorizzati da MIUR e MEF, derivanti dall'utilizzo delle eventuali economie di personale provenienti dall'istituzione di classi a 24 ore settimanali.</p>
<p>3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.</p>	<p>Per le classi a tempo pieno: qualora le richieste siano eccedenti le disponibilità, i consigli di istituto indicano i criteri di ammissione.</p>
<p>4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero</p>	<p>Nei comuni montani, piccole isole e arre di minoranze linguistiche il numero minimo di alunni per classe è abbassato a 10.</p>

<p>di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.</p>	
<p>5. L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.</p>	<p>L'insegnamento della lingua inglese è affidato a insegnanti specializzati. Tutti i non specializzati sono obbligati a frequentare corsi triennali di formazione linguistica.</p> <p>Dopo il primo anno di formazione linguistica, gli insegnanti sono utilizzati nelle prime e seconde classi, con interventi formativi periodici.</p> <p>Fino alla fine del piano di formazione (e comunque entro l'a.s. 2011-2012) sono utilizzati insegnanti specialisti esterni alle classi.</p>
<p>6. L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.</p>	<p>Tutte le operazioni descritte si attuano nel limite del decreto annuale sulle dotazioni organiche emanato dal MIUR e dal MEF.</p>
<p>7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento.</p>	<p>Eccezionalmente possono esser costituiti posti orari, anche per il sostegno, con meno di 22 ore di insegnamento.</p>
<p>Art. 13 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado</p>	
<p>1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'art. 16 del D.M. 25 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il</p>	<p>Le prime classi della sec. di 1° grado debbono avere minimo 18 e massimo 27 alunni, elevabili a 28 in caso di "resti". Fino a 30 alunni in caso di prima classe unica in sezione staccata.</p> <p>Solo per l'a.s. 2009/2010 restano confermati i massimi di cui al DM 331/1998 (max = 25; con "resti" max = 27) nelle scuole inserite in un piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato da MIUR e MEF.</p>

MEF.	
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.	Si conferma il numero di classi seconde e terze in prosecuzione, purchè il numero medio di alunni sia di almeno 20 . In caso contrario, valgono i parametri per la formazione delle classi prime.
3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.	Per le piccole isole, i comuni montani e le aree con minoranze, il numero minimo è portato a 10 alunni .
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.	Nelle stesse aree possono essere costituite “pluriclassi” con massimo 18 alunni, secondo criteri stabiliti dagli organi collegiali.
Art. 14 - Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado	
1. Le classi a “tempo prolungato” sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto dal comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.	Le classi a tempo prolungato , autorizzate nei limiti degli organici provinciali, hanno un orario di 36 ore settimanali . Eccezionalmente possono arrivare a 40 ore settimanali, su richiesta maggioritaria delle famiglie. Eventuali aumenti di posti per il tempo prolungato possono aversi soltanto con il realizzarsi di economie aggiuntive derivate dall’attuazione della riforma del primo ciclo, certificate da MIUR e MEF.
2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentono lo svolgimento di attività in fasce	Le classi a tempo prolungato non sono autorizzate se mancano servizi e strutture

orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.	relative ad un corso intero.
3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 13. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione	In presenza contemporanea di sezioni "normali" e a tempo prolungato" prima si determina il numero complessivo di classi coi parametri dell'art. 13, poi si definiscono le classi a tempo prolungato e, se non si sono posti sufficienti , il consiglio di istituto stabilisce i criteri di ammissione.
Art. 15 - Corsi ad indirizzo musicale	
1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.	Per i corsi ad indirizzo musicale sono confermate le norme vigenti.
Art. 16 - Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado	
1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado è impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.	Le ore di insegnamento delle lingue straniere sono tre settimanali per l'inglese e due per una seconda lingua comunitaria. Dall'a.s. 2009-2010, su richiesta delle famiglie, con disponibilità di organico ed in assenza di insegnanti di ruolo di altre lingue, è possibile sostituire le due ore di seconda lingua con il potenziamento dell'inglese . Le scuole possono decidere di utilizzare le ore di seconda lingua per il rafforzamento dell'italiano per gli alunni stranieri .
2. L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano	La seconda lingua comunitaria è determinata dalla presenza di insegnanti di ruolo della stessa nella scuola. E' possibile cambiare la seconda lingua nel caso non si siano titolari nella scuola o soprannumerari nella provincia.

<p>nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.</p>	
<p>Art. 17- Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in situazioni di particolare isolamento</p>	
<p>1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un esiguo numero complessivo di alunni, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni. La relativa dotazione organica è costituita da 3 cattedre, di cui una dell'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima viene assegnata solo in base a specifico progetto della scuola.</p>	<p>In casi di particolare isolamento dove esistono corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con pochi alunni, l'organizzazione delle attività è flessibile e l'organico è limitato a tre unità (area linguistica, area scientifica, area artistico-espressiva o motoria)</p>
<p>Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado</p>	
<p>1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:</p> <p>a) domande di iscrizione presentate;</p> <p>b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;</p> <p>c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;</p> <p>d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.</p>	<p>Le prime classi della secondaria di 2° grado debbono avere almeno 27 studenti.</p> <p>Le previsioni si effettuano sulla base:</p> <p>a) delle domande di iscrizione;</p> <p>b) la serie storica degli scostamenti tra iscrizioni e frequentati effettivi;</p> <p>c) della serie storica dei tassi di non ammissione alle classi successive;</p> <p>d) da ogni altra valutazione legata dalle tendenze demografiche, nuovi insediamenti abitativi, costituzione di nuove scuole secondarie o di nuovi indirizzi .</p>
<p>2. Gli eventuali della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Per il solo anno</p>	<p>I "resti" rispetto a 27 sono distribuiti tra le classi, se non è possibile "smistarli" altrove, fino a 30 studenti per classe. Se non si raggiunge i 30, si forma una sola classe.</p> <p>Solo per l'a.s. 2009/2010 restano confermati i</p>

<p>scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'art. 18 del D.M. 25 luglio 1998, n. 331 e successive variazioni ed integrazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.</p>	<p>massimi di cui al DM 331/1998 (max = 25; con "resti" max = 28) nelle scuole inserite in un piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato da MIUR e MEF.</p>
<p>3. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi prime si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>Le stesse modalità si applicano separatamente per la formazione delle prime classi in istituti con ordini o sezioni di tipo diverso.</p>
<p>4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>Le stesse modalità si applicano anche per la formazione delle prime classi successive al primo biennio.</p>
<p>5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.</p>	<p>Le prime di sezioni staccate, sedi coordinate, ecc., formate da un'unica classe, devono esser costituite con almeno 25 studenti.</p>
<p>6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.</p>	<p>Nelle situazioni di cui al comma precedente è consentita inoltre la formazione di "pluriclassi" con almeno 27 studenti complessivi e almeno 12 per il gruppo minoritario.</p>
<p>Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado</p>	
<p>1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 18.</p>	<p>Le classi intermedie si mantengono in numero uguale alle prime, purché abbiano almeno 22 studenti: in caso contrario avviene la redistribuzione secondo quanto previsto dall'art. 18.</p>
<p>2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.</p>	<p>Le classi terminali debbono avere almeno 10 studenti.</p>
<p>Art. 20 – Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado</p>	
<p>1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate,</p>	<p>L'educazione fisica viene insegnata per classi e non per squadre distinte per sesso.</p> <p>Si può attivare l'insegnamento per squadre, su</p>

<p>su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.</p>	<p>delibera del collegio dei docenti, se non ci sono incrementi di ore o cattedre.</p>
<p>Art. 21 - Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado</p>	
<p>1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione della cattedre a 18 ore vengano a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.</p>	<p>Tutte le cattedre con orario inferiore devono essere ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ogni disciplina.</p> <p>La riconduzione delle cattedre a 18 ore si applica anche alle classi terze degli istituti professionali, normalizzati a 36 ore dal DM 41/2007 (abolite le ore per "compiti di istituto").</p> <p>Se l'accorpamento provoca soprannumerarietà, si procede a trasferimento d'ufficio come previsto dal CCNI sulla mobilità.</p>
<p>2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità.</p>	<p>Per razionalizzare l'utilizzazione dei docenti, dopo la costituzione delle cattedre, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della scuola o tra scuole diverse.</p>
<p>3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.</p>	<p>I posti orario dei corsi serali sono costituiti prioritariamente utilizzando ore dei corsi diurni della stessa scuola.</p>
<p>4. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.</p>	<p>Prima di assumere "spezzonisti" a tempo determinato, i capi d'istituto propongono gli spezzoni fino a 6 ore settimanali ai docenti di ruolo.</p>
<p>Capo IV Art. 22 - Personale educativo</p>	
<p>1. La consistenza delle dotazioni organiche del</p>	<p>Gli organici del personale educativo sono</p>

<p>personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.</p>	<p>determinati in relazione alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, dei semiconvittori e delle semiconvittrici.</p>
<p>2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.</p>	<p>In relazione ai numeri di cui sopra i capi d'istituto ripartiscono i posti, distintamente, al personale educativo maschile o femminile.</p>
<p>3. Le dotazioni organiche degli istituti e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri :</p> <p>a) in presenza di convittori e/o convittrici:</p> <p>1) con almeno quaranta convittori : cinque posti 2) con almeno quaranta convittrici : cinque posti; 3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici : un posto; 4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto; 5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti; 6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c);</p> <p>b) in assenza di convittori e/o convittrici:</p> <p>1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti; 2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.</p>	<p>I parametri da applicare sono i seguenti:</p> <p>a) in presenza di convittori e/o convittrici:</p> <p>1) con almeno 40 convittori: 5 posti; 2) con almeno 40 convittrici: 5 posti; 3) per ogni gruppo ulteriore di 10 convittori e/o convittrici: 1 posto; 4) per ogni gruppo ulteriore di 20 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto; 5) con almeno 30 convittori e/o convittrici ed almeno 40 semiconvittori e/o semiconvittrici: 6 posti 6) per ogni gruppo di 80 convittori e/o convittrici, 1 posto in più rispetto al punto 3);</p> <p>b) in assenza di convittori e/o convittrici:</p> <p>1) con almeno 70 semiconvittori e/o semiconvittrici: 4 posti; 2) per ogni gruppo di ulteriori 20: 1 posto.</p>
<p>4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), nn. 1 e 2 e lettera b), n. 1. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), numero 1) la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e</p>	<p>Deroghe ai numeri minimi di convittori e/o convittrici possono esserci nel caso in cui l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale.</p> <p>Nel caso di cui al comma precedente, lettera b) n. 1, il rapporto minimo è di 1 educatore/trice ogni 20 semiconvittori/trici.</p> <p>Ulteriori deroghe possono essere effettuate dai direttori scolastici regionali in caso i convitti siano aperti per 7 giorni alla settimana e nei periodi delle festività scolastiche.</p>

nei periodi delle festività scolastiche.	
Capo V	
Art. 23 - Scuole in lingua slovena	
1. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.	L'organico delle scuole in lingua slovena è definito dal direttore scolastico regionale del Friuli.
Capo VI	
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 24 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi	
1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali e provinciali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresì, all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.	L'organico è sottoposto a monitoraggio e controllo da parte dei direttori scolastici regionali.
Art. 25 - Utilizzo del personale	
1. Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 2008, si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso è utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.	Se si verifica esubero di personale a tempo indeterminato a seguito dell'attuazione del presente regolamento, lo stesso è utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.
2. Il medesimo personale, in via subordinata, è utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto di sostegno, per il quale è in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilità professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in sede	In via subordinata, è utilizzato anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia o su posto di sostegno , per il quale è in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilità professionale se in possesso di abilitazione o di idoneità per altra classe di concorso o altro posto o sul sostegno, se previsto del titolo di specializzazione. Le modalità attuative del presente comma sono definite in sede negoziale .

negoziale.	
3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilità, una riduzione dell'aliquota, che non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalità, si tiene conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, in materia di trattenimento in servizio oltre il limite di età e di compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni.	<p>Il CCNI sulla mobilità deve ridurre al 20% i trasferimenti interprovinciali;</p> <p>Al fine del contenimento dell'esubero, si tiene conto delle disposizioni circa il trattenimento in servizio oltre il compimento dell'anzianità massima ed oltre i limiti di età.</p>
Art. 26 - Abrogazioni	
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le norme vigenti.	Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le norme vigenti .
<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:</p> <p>a) l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;</p> <p>b) l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p>c) il decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176;</p> <p>d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;</p> <p>e) i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;</p> <p>f) il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141;</p> <p>g) l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131;</p> <p>h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</p> <p>A decorrere dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto.</p>	<p>In particolare sono abrogate le disposizioni che riguardano:</p> <p>a) organici del personale educativo;</p> <p>b) determinazione dell'organico funzionale dei circoli didattici;</p> <p>c) disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica;</p> <p>d) piani provinciali di dimensionamento;</p> <p>e) formazione delle classi, determinazione degli organici e posti per il sostegno;</p> <p>f) formazione classi con alunni in situazione di handicap;</p> <p>g) disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente</p> <p>h) modalità sulla riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali.</p>
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.	Le presenti norme non possono essere disapplicate o derogate dalla contrattazione.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	